

D.P.R. 24/04/1982, n. 337

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1982, n. 158, S.O.

5. Nomina ad agente tecnico (16).

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento;
- c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, ovvero di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- d) qualità di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (17).

2. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (18).

2-bis. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi (19).

3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi (20).

4. Possono essere inoltre nominati allievi agenti tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, salvo quello relativo ai limiti di età (21).

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, al coniuge ed i figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.

6. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneità ai servizi di polizia prestano giuramento e sono nominati agenti tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati agenti tecnici e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami (22).

7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

8. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento del relativo corso di formazione (23) (24).

(16) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 2, lett. e), n. 1), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

(17) Comma modificato dal n. 1) della lettera a) del comma 2 dell'art. 2-quater, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. e), n. 2), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

(18) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 giugno 2003, n. 198.

(19) Comma inserito dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

(20) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. e), n. 3), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e, successivamente, dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

(21) Comma così modificato dall'art. 37, L. 16 gennaio 2003, n. 3, dal n. 2) della lettera a) del comma 2 dell'art. 2- quater, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131, e, successivamente, dall'art. 1, comma 2, lett. e), n. 3), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

(22) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. e), n. 3), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e, successivamente, dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 4), D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

(23) Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. e), n. 4), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e, successivamente, così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 5), D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

(24) Il presente articolo, già modificato dall'art. 5, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, è stato così sostituito dallo stesso art. 5, come modificato dall'art. 4, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 28 aprile 2005, n. 129.